

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

Deliberazione 26 Novembre 2025, n. 132 - 25661

Modifiche dell'allegato 1 alla deliberazione del Consiglio regionale 27 giugno 2023, n. 284-15266 (Approvazione del Piano stralcio agricoltura, in attuazione della misura AG.04 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera dal comparto agricolo" dell'allegato A "Misure di piano" al piano regionale di qualità dell'aria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 2019, n. 364-6854). (Proposta di deliberazione n. 89).

(o m i s s i s)

Tale deliberazione, nel testo che segue, come emendato, posta in votazione mediante procedimento elettronico (*allegato conservato agli atti*), ha avuto il seguente esito:

Presenti	n. 43 Consiglieri
Votanti	n. 33 Consiglieri
Hanno votato sì	n. 27 Consiglieri
Hanno votato no	n. 6 Consiglieri
Non hanno partecipato alla votazione	n. 10 Consiglieri

Il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale

premesso che il Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) e nel rispetto del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), con deliberazione 25 marzo 2019, n. 364-6854 (Approvazione del Piano regionale di qualità dell'aria ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 'Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria') ha approvato il piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA);

considerato che, con deliberazione del Consiglio regionale 10 dicembre 2024, n. 18-28783 (Approvazione del Piano regionale di qualità dell'aria ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 e del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 15), il Consiglio regionale ha aggiornato il sopra richiamato PRQA;

considerato che il PRQA prevede l'attuazione di una serie di misure, volte a consentire il rientro nei limiti di qualità dell'aria entro il 2030 attraverso il conseguimento di specifici target di riduzione delle emissioni inquinanti e, con riferimento al settore agricolo, individua le seguenti misure volontarie, sostenute dal FEASR 2023-2027, volte prevalentemente alla riduzione delle emissioni di ammoniaca, inquinante precursore del particolato PM10 secondario:

- AGR.M1.A2 "Sostegno ad investimenti per la riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera";
- AGR.M1.A3 "Sostegno all'apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale";

- AGR.M1.A4 "Sostegno all'adozione di tecniche agronomiche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera";

considerato che il PRQA prevede inoltre alcuni interventi obbligatori, disposti con il piano stralcio agricoltura, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 27 giugno 2023, n. 284-15266 (Approvazione del Piano stralcio agricoltura, in attuazione della misura AG.04 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera dal comparto agricolo" dell'allegato A 'Misure di piano' al Piano regionale di qualità dell'aria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 2019, n. 364-6854), i quali entrano in vigore in fasi temporali successive, l'ultima delle quali decorre dal 1° gennaio 2026;

preso atto che il Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari dell'Università degli studi di Torino sta valutando l'efficacia di abbattimento delle emissioni di ammoniaca di alcune soluzioni gestionali per lo stoccaggio delle matrici palabili con un'attività, la cui conclusione è prevista per giugno 2026;

ritenuto necessario concedere un ulteriore periodo di adeguamento alle aziende agricole interessate, tenuto conto degli approfondimenti scientifici in corso e delle difficoltà riscontrate nella realizzazione degli adeguamenti impiantistici e infrastrutturali richiesti, aggravate anche da contesti economici sfavorevoli e dalla complessità dei procedimenti di autorizzazione;

ritenuto opportuno, per rendere disponibile un elenco ampio e costantemente aggiornato di tecnologie ammesse che favorisca l'autonomia decisionale dell'impresa agricola, a condizione che venga garantita la riduzione emissiva richiesta, disporre che la Giunta regionale proceda periodicamente ad aggiornare le tabelle di riferimento del piano stralcio agricoltura relative alla qualità dell'aria in funzione dell'evoluzione tecnologica e impiantistica, nonché delle conoscenze scientifiche sul tema;

valutato che la soppressione dell'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di distribuzione in campo da parte delle imprese per la selezione del campione di controllo risponde all'esigenza di ridurre gli oneri amministrativi e logistici, mantenendo un livello efficace di sorveglianza e di monitoraggio;

preso atto che dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

acquisito il parere favorevole espresso, a maggioranza dei presenti, dalla V commissione consiliare permanente in data 30 ottobre 2025 in sede consultiva;

acquisito, infine, il parere favorevole, espresso a maggioranza dei presenti dalla III commissione consiliare permanente 12 novembre 2025 in sede referente,

d e l i b e r a

1) di approvare le seguenti modifiche nell'allegato 1 alla deliberazione del Consiglio regionale 27 giugno 2023, n. 284-15266 (Approvazione del Piano stralcio agricoltura, in attuazione della misura AG.04 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera dal comparto agricolo" dell'allegato A 'Misure di piano' al Piano regionale di qualità dell'aria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 2019, n. 364-6854):

- nelle disposizioni attuative, al punto 3 (Disposizioni per le attività e gli impianti esistenti alla data di approvazione del Piano Stralcio Agricoltura):

- al primo paragrafo, primo punto elenco, dopo le parole “applicazione obbligatoria delle pratiche e delle tecniche” sono inserite le seguenti: “che permettono di raggiungere la riduzione emissiva minima attesa”;
- al primo paragrafo, secondo punto elenco, dopo le parole “applicazione obbligatoria delle pratiche e delle tecniche” sono inserite le seguenti: “che permettono di raggiungere la riduzione emissiva minima attesa”;
- al primo paragrafo, secondo punto elenco, dopo le parole “dal 1° gennaio 2026” sono aggiunte le seguenti: “e comunque dal termine delle operazioni di adeguamento necessarie, purché le medesime operazioni siano iniziate prima del 1° gennaio 2026, con comunicazione semplice presentata dall'azienda, e siano operative al 31 dicembre 2026. Sono fatti salvi gli interventi oggetto di sostegno del FEASR, per i quali l'avvio dei lavori è rappresentato dalla presentazione dell'istanza di sostegno, mentre il termine di conclusione è quello previsto dal bando per la fine lavori. Le modalità e i tempi di attuazione sono indicati dalla Direzione agricoltura previo accordo con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative”;
- al sesto paragrafo le parole "a firma di un tecnico abilitato" sono soppresse;
- al settimo paragrafo le parole "sarà vigente decorsi 5 anni a partire dalla data di fine lavori" sono sostituite dalle seguenti: "sarà vigente decorsi 7 anni a partire dalla data di fine lavori”;
- al settimo paragrafo, dopo le parole “a partire dalla data di fine lavori o di posa in opera della copertura stessa” sono inserite le seguenti: “o, qualora l'intervento sia stato oggetto del sostegno del FEASR, a partire dalla data di liquidazione del contributo.”;

- nelle disposizioni attuative, al punto 4 (Disposizioni per gli allevamenti di bovini, suini, avicoli, cunicoli e bufali che entrano in esercizio o sono oggetto di ampliamento dopo la data di approvazione del presente Piano Stralcio):

- al primo paragrafo, quarto punto elenco, dopo le parole “rispetto delle disposizioni” sono inserite le seguenti: “di riduzione emissiva minima attesa”;
- dopo il primo paragrafo è inserito il seguente periodo: “Sono comunque ammesse, quali modalità alternative o integrative alle pratiche e tecniche indicate nelle tabelle 2a e 2b, eventuali ulteriori pratiche e tecniche innovative che garantiscano, anche in modalità integrata tra loro, sulla base di studi scientifici effettuati da università ed enti di ricerca, almeno la medesima riduzione emissiva attesa.”

- nelle disposizioni attuative, al punto 6 (Controlli):

- il terzo paragrafo è sostituito dal seguente: “Per permettere lo svolgimento dei controlli relativi alle modalità di spandimento, le aziende effettuano la registrazione già prevista ai sensi dell'allegato III del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R. (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ‘Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61’) e mantengono aggiornati i dati aziendali relativi a terreni e macchine depositati nel fascicolo dell'Anagrafe agricola.”.
- al quarto paragrafo, dopo le parole “del campione di controllo”, le parole “, e coordina la messa a disposizione di idonei sistemi di comunicazione delle informazioni” sono soppresse;

2) di demandare alla Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, l'aggiornamento periodico delle tabelle di riferimento del piano stralcio agricoltura, in funzione dell'evoluzione tecnologica e impiantistica nonché delle conoscenze scientifiche sul tema;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione.

(o m i s s i s)

